



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Prot. 37/0024249

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva ad imprese in concordato preventivo c.d. in continuità ex art. 186 bis Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942).

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in materia di requisiti necessari ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva nel caso di imprese in concordato preventivo c.d. in continuità ex art. 186 bis Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942).

In particolare, l'istante chiede se sia possibile ottenere l'attestazione della regolarità contributiva nell'ipotesi in cui l'impresa sia sottoposta ad una procedura di concordato preventivo, nella modalità di continuazione dell'attività aziendale, in virtù di un piano – omologato dal competente Tribunale – che prevede l'integrale soddisfazione delle situazioni debitorie previdenziali ed assistenziali, sorte precedentemente al deposito della domanda di ammissione alla procedura medesima.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative e dell'INAIL, si rappresenta quanto segue.

Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, appare opportuno muovere dall'analisi della disciplina afferente all'istituto del concordato preventivo con continuazione dell'attività aziendale, di cui agli artt. 161 e segg. della Legge Fallimentare, alla luce delle modifiche apportate dal c.d. Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012 conv. dalla L. n. 134/2012).

Innanzitutto, dalla lettura delle disposizioni richiamate emerge che la procedura concorsuale in esame, da un lato, risulta finalizzata al risanamento di imprese che versano in uno stato di crisi “non strutturale”, dall'altro, presupponendo la prosecuzione dell'attività aziendale, si incentra

necessariamente su di un piano – validato da un professionista ed omologato dal competente Tribunale – mediante il quale l’azienda “si accorda” con i creditori riguardo alle tempistiche e alle modalità di pagamento dei debiti, sorti precedentemente alla presentazione della domanda di concordato.

Nello specifico, l’art. 186 bis L. F. dispone che **il piano concordatario può prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione del Tribunale per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca**, tra i quali sono ricompresi dunque i contributi previdenziali e assistenziali. Si prevede inoltre che:

- i contratti in corso di esecuzione alla data del deposito del ricorso, tra i quali anche quelli stipulati con le pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura;

- l’ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione dei contratti pubblici sottoscritti, nella misura in cui il professionista designato ne abbia attestato la conformità al piano, unitamente alla ragionevole capacità di adempimento dell’azienda debitrice.

L’ammissione alla suddetta procedura comporta pertanto, per la compagine aziendale interessata, **la sospensione ex lege delle situazioni debitorie sorte antecedentemente al deposito della relativa domanda** e la conseguente preclusione delle azioni esecutive dei creditori.

Alla luce della disciplina sopra descritta, la fattispecie prospettata dall’interpellante sembrerebbe rientrare nel campo di applicazione dell’art. 5 del D.M. 24 ottobre 2007, recante l’elencazione dei requisiti utili ai fini del rilascio di un DURC, ovvero delle condizioni in presenza delle quali l’Istituto previdenziale attesta la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti contributivi. Ci si riferisce in particolare al comma 2, lett. b) dell’art. 5 citato, secondo il quale “**la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative**”.

Si sottolinea in definitiva che la *ratio* della procedura concorsuale, finalizzata a garantire la prosecuzione dell’attività aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, sarebbe disattesa qualora si riconoscesse un’incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte antecedentemente all’apertura della procedura stessa. Ciò in quanto l’impresa sottoposta a concordato non avrebbe la possibilità di ottenere un DURC, se non alla chiusura del piano di risanamento, con conseguente ed inevitabile pregiudizio per il superamento della crisi.

In linea con quanto sopra argomentato ed in risposta al quesito proposto, si ritiene dunque che per l’azienda ammessa al concordato preventivo, ex art. 186 bis. L. F., sia possibile ottenere il rilascio di un DURC qualora ricorra la condizione di cui all’art. 5, comma 2. lett. b) D.M. 24 ottobre

2007, cioè nell'ipotesi in cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l'integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell'attivazione della procedura concorsuale.

Va tuttavia precisato che in tal caso la sospensione dei pagamenti che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b) predetto non osta al rilascio del DURC deve necessariamente riferirsi a quelle obbligazioni che sono state prese in considerazione o comunque rientrano nell'ambito del concordato.

Gli Enti previdenziali potranno attestare inoltre la regolarità contributiva ai sensi dello stesso art. 5, comma 2, lett. b) solo qualora lo specifico piano di risanamento preveda la c.d. moratoria indicata dall'art. 186 *bis*, comma 2, lett. c) L. F. ed esclusivamente per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell'omologazione. Trascorso detto periodo, infatti, la sospensione cessa di avere effetto e l'impresa, in mancanza di soddisfazione dei crediti assicurativi, deve essere "attestata" come irregolare.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

SC/ADB - 1471